



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 11/05/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2010, n. 1019

Iniziative per favorire la costituzione dei Coordinamenti Provinciali delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali per la Protezione Civile iscritti all'Elenco di cui alla L.r.39/1995 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa "Volontariato, Comunicazione, Informazione" del Servizio Protezione Civile, confermata dal Dirigente, riferisce:

La Legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro sul volontariato -nel riconoscere il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, stabilisce i principi cui le regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le Amministrazioni statali e gli Enti locali nei medesimi rapporti;

La Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 11 -Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato -ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha promosso lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

La stessa legge regionale ha individuato come ambito prioritario in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato, in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, anche il fattore di intervento definito "Area della Protezione Civile" e, al contempo, ha istituito il Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato prevedendone la possibilità di iscrizione anche per le loro aggregazioni.

La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 stabilisce che è attività della Protezione Civile, oltre alla previsione e prevenzione, anche quella di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi naturali o connessi all'attività dell'uomo.

L'art. 11 della citata legge 225/92, stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono "strutture" del sistema di Protezione Civile, equiparandole alle componenti istituzionali quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, ecc.

La legge regionale 19 dicembre 1995 n. 39, all'art. 5 ha istituito l'Elenco regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile, la cui tenuta ed aggiornamento è a cura del Servizio Protezione Civile. L'iscrizione a tale elenco, per effetto dell'adozione della Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 10 è consentita anche ai Gruppi Comunali di Protezione Civile formalmente costituiti e presenti nei piani comunali di protezione civile. Tale elenco, ad oggi, annovera l'iscrizione di n. 228 sodalizi così ripartiti su base provinciale: 63 per la provincia di Bari, 24 per la provincia di Brindisi, 41 per la provincia di Foggia, 82 per la provincia di Lecce, 18 per la provincia di Taranto. Non vi è menzione della nuova provincia BAT poiché, come esplicitato nella determinazione dirigenziale n. 51 del 27.01.2010, pur avendo preso atto della sua istituzione ai sensi della Legge 11 giugno 2004, n. 148, la considerazione della Provincia sarà operata non appena saranno costituiti e resi operativi il Servizio Provinciale della Protezione Civile,

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
La legge regionale 30.11.2000 n. 18, riserva alla Regione, tra l'altro, la disciplina degli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato di Protezione Civile in ambito regionale.

Le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile hanno dimostrato, anche nel recente passato, di essere in grado di offrire un valido ed efficace contributo, sia in termini di professionalità che di attrezzature, agli Enti istituzionalmente preposti in occasione delle diverse situazioni emergenziali (incendi boschivi, alluvioni, frane, eventi sismici, etc.) che hanno interessato il territorio pugliese.

Nello specifico, l'analisi qualitativa/quantitativa dei sodalizi effettuata a seguito degli interventi svolti con riferimento al rischio idrogeologico dalla Sala Operativa Integrata Regionale annessa al C.O.R., con riferimento al rischio incendi dalla S.O.U.P. e, in ultimo, con riferimento all'impiego dei volontari pugliesi nelle attività di aiuto alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma del 06 aprile 2009, ha consentito una più attenta valutazione delle attitudini, delle professionalità, dei mezzi e delle attrezzature di cui dispongono le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali, oltre che delle effettive esigenze del territorio pugliese, e specificatamente dei territori afferenti alle singole province, in ordine alle azioni di previsione, prevenzione e soccorso al verificarsi di situazioni di natura emergenziale.

Nell'ottica di una più efficace ed efficiente organizzazione dell'operatività delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Regione, è da ritenersi fondamentale l'avvio di un percorso che tenda a far riunire i singoli sodalizi in raggruppamenti operativi di carattere provinciale. Tale percorso dovrà favorire l'accantonamento delle logiche di tipo campanilistico avviando, nei fatti, una fase che veda la componente volontaristica del sistema regionale di Protezione Civile impegnata nella costituzione dei Coordinamenti Provinciali del Volontariato di protezione civile che, operando in stretta collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di competenza e con la Regione nell'esercizio delle funzioni di propria specifica competenza, organizzi le attività del volontariato operante precipuamente in questo ambito, provvedendo altresì alla promozione della "cultura" del volontariato di protezione civile, alla promozione ed al sostegno della costituzione delle forme di associazionismo di protezione civile, alla pianificazione di iniziative atte alla formazione e/o qualificazione dei volontari, alla individuazione di indirizzi omogenei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e operativa, anche in funzione della costituzione delle "Colonne Mobili" provinciali.

I Coordinamenti Provinciali risulteranno essenziali per il supporto operativo in caso di emergenze di tipo locale, provinciale o regionale, al fine di poter assicurare l'attivazione nonché l'intervento ottimale e sinergico di tutte le risorse del volontariato presenti sul territorio colpito dall'evento.

In ogni provincia, pertanto, le Associazioni di volontariato ed i Gruppi Comunali, nella misura non inferiore ai 2/3 delle Associazioni iscritte nell'Ambito Provinciale, in forma libera e volontaria potranno costituire, e quindi avere il riconoscimento regionale, un unico Coordinamento provinciale la cui istituzione dovrà avvenire mediante l'allegato schema di Atto costitutivo (Allegato "A") e la contestuale adozione dello Statuto (redatto secondo lo schema allegato "B").

Lo statuto del Coordinamento provinciale non potrà subire alcuna variazione anche in seguito alla sua adozione, fatta salva la possibilità di adeguamenti operativi preventivamente e formalmente condivisi dal Servizio Protezione Civile ed approvati dalla Giunta regionale, su richiesta dell'Assemblea del Coordinamento a cui dovranno partecipare almeno i 3/4 dei sodalizi costituenti il Coordinamento.

Le eventuali variazioni statutarie, così come condivise dal Servizio Protezione Civile ed approvate dalla Giunta, al fine di garantire uniformità su scala regionale, saranno oggetto di modifica per tutti gli statuti dei singoli Coordinamenti.

Il Coordinamento Provinciale è composto liberamente dalle Associazioni di volontariato e dai Gruppi Comunali di Protezione Civile afferenti alla provincia di competenza, nel numero non inferiore ai 2/3 rispetto a quello totale della Provincia, regolarmente iscritte nell'Elenco regionale delle Associazioni di Volontariato per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.r. 39/1995, così come integrata dalla L.r. 10/2008.

Sulla base degli aggiornamenti annuali dell'Elenco regionale di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i. i singoli Coordinamenti Provinciali, su richiesta dei sodalizi neo iscritti all'Elenco, dovranno provvedere ad aggiornare la propria compagine sociale.

I Coordinamenti Provinciali, così costituiti ai sensi della L. 266/91, ove di loro interesse, potranno richiedere l'iscrizione al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato istituito ai sensi della L.r. 11/94. Nell'ottica di una futura riorganizzazione del sistema regionale di Protezione Civile, il Servizio Protezione Civile potrà valutare l'opportunità di avviare rapporti di collaborazione con gli stessi coordinamenti, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni ai sensi della L.r. 11/94, artt. 4 e 5 e della legge 266/91, art. 7, ovvero il riconoscimento di eventuali contributi per assicurarne l'operatività. Tanto al fine di consentire una migliore organizzazione del sistema provinciale di protezione civile che possa risultare maggiormente attinente alle specifiche necessità dei territori di competenza.

Al fine di consentire un rapido accrescimento delle potenzialità organizzative dei costituendi Coordinamenti Provinciali, risulta fondamentale che la Regione -per il tramite del Servizio Protezione Civile - e le singole Amministrazioni Provinciali - per tramite dei propri Servizi/Settori di Protezione Civile -pongano in essere mirate azioni di affiancamento/tutoraggio, anche al fine di mantenere costante il collegamento tra la parte istituzionale e la parte volontaristica del sistema. Nello specifico, è da ritenere opportuno che un Funzionario regionale -individuato dal Servizio Protezione Civile -ed un Funzionario provinciale -individuato dalla rispettiva Amministrazione di appartenenza -siano incaricati di partecipare alla "vita" dei Coordinamenti Provinciali sin dalla loro fase costituente.

Quale diretta conseguenza di quanto sopra esposto, è opportuno che, sino all'avvenuta formalizzazione ed accertata verifica dell'operatività dei Coordinamenti Provinciali, la Regione continuerà ad intrattenere i rapporti, anche di natura convenzionale, con i singoli sodalizi in analogia a quanto posto in essere in questi ultimi anni. Solo successivamente potranno essere avviati i rapporti, di natura consultiva, operativa e convenzionale, direttamente con i singoli Coordinamenti Provinciali i quali dovranno curare tutti gli aspetti di natura organizzativa ed operativa al fine di mettere in campo sull'intero territorio provinciale di competenza, le iniziative mirate al superamento delle emergenze.

In tale ottica è da ritenere fondamentale la partecipazione nell'ambito del singolo Coordinamento, del Funzionario dell'Amministrazione Provinciale che potrà contribuire alla pianificazione delle azioni di previsione, prevenzione e soccorso di propria competenza, potendo fattivamente contare su un "soggetto di raccordo" della componente volontaristica del sistema provinciale di Protezione Civile.

Il Servizio Protezione Civile regionale, allo scopo di dare massima diffusione all'iniziativa, provvederà all'organizzazione di specifiche riunioni, d'intesa con le Amministrazioni Provinciali, a cui saranno invitate a partecipare tutte le Associazioni di Volontariato ed i Gruppi Comunali di Protezione Civile iscritti all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i., operanti nei singoli territori provinciali.

Il Servizio Protezione Civile regionale, a conclusione dei primi dodici mesi di operatività dei singoli Coordinamenti Provinciali costituiti secondo le indicazioni della presente Deliberazione, valuterà le risultanze e riferirà alla Giunta per l'adozione di eventuali iniziative.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d) e k).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall' Istruttore, dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Volontariato, Comunicazione, Informazione" e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- Di prendere atto e di fare proprio quanto riportato nelle premesse;
- Di favorire la libera costituzione per ogni Provincia di un unico Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato/Gruppi Comunali di Protezione Civile iscritte all'Elenco di cui alla L.r. 39/1995 e s.m.i. con finalità specifiche ed esclusive rivolte alle attività di Protezione Civile;
- Di approvare l'allegato schema di "Atto Costitutivo", riportato all'allegato "A", parte integrante del presente atto, da utilizzarsi per la costituzione del singolo Coordinamento Provinciale;
- Di approvare l'allegato schema di "Statuto", riportato all'allegato "B", parte integrante del presente atto, da adottare in sede di costituzione del Coordinamento al fine di regolamentare la "vita associativa" dei singoli Coordinamenti Provinciali;
- Di incaricare il Dirigente del Servizio Protezione Civile a porre in atto tutte quelle iniziative organizzative e funzionali necessarie per facilitare la costituzione e la operatività dei Coordinamenti Provinciali;
- Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta, la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola